Deliberazione della Giunta Regionale 16 settembre 2014, n. 1-319

Art.14 L.157/1992. Art. 40 l.r. 5/2012. DGR n. 5 - 24032 del 2.3.1998 "Approvazione Statuto tipo degli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini" e DGR n. 10 - 26362 del 28.12.1998 "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata". Integrazioni.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i.;

visti i commi 1 e 2 dell'articolo 40 della l.r. 4 maggio 2012 n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012") i quali recitano:

- "1. La legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 e dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, è abrogata.
- 2. Gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia";

vista la D.G.R. n. 5-24032 del 2.3.1998, con la quale è stato approvato lo Statuto tipo degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA) in attuazione dell'art. 18 della l.r. 70/96;

viste le successive DD.G.R. n. 95-7849 del 17.12.2007 e n. 33-2150 del 6.6.2011 con le quali sono stati modificati alcuni articoli dello Statuto tipo;

vista la D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 con la quale sono stati determinati i criteri e gli indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata in attuazione dell'art. 16 della l.r. 70/96;

viste le successive DD.G.R. n. 37-26995 dell'1.4.1999, n. 38-8084 del 23.12.2002, n. 56-9630 del 9.6.2003, n. 51-2797 del 9.5.2006, n. 95-7849 del 17.12.2007, n. 33-2150 del 6.6.2011 e n. 49-3072 del 5.12.2011 con le quali sono stati modificati i suddetti criteri;

constatato che, a seguito del mutato quadro normativo, nella fase applicativa della disciplina vigente sono emersi rilevanti problemi gestionali per cui si rende opportuno e necessario apportare alcune modifiche e integrazioni agli articoli approvati con i citati procedimenti;

in particolare sono stati approfonditi gli aspetti relativi a:

- modalità di invio della convocazione ai componenti del Comitato di gestione;
- rappresentatività delle associazioni venatorie nel Comitato di gestione;

viste le richieste di alcuni Comitati di gestione degli ATC e dei CA con le quali chiedono, al fine di ridurre i costi, l'integrazione del punto 3 dell'art. 7 della suddetta deliberazione n. 5 - 24032 del 2.3.1998 e s.m.i. inserendo tra le modalità di invio della convocazione ai componenti dei Comitati di gestione anche l'utilizzo della posta elettronica certificata;

visto il D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 "codice dell'amministrazione digitale" che individua la PEC ovvero posta elettronica certificata con sistema di trasmissione elettronica che fornisce la certezza, con valore legale, dell'invio e della consegna dei messaggi e-mail;

ritenuto, per quanto sopra descritto, di integrare il punto 3 dell'art. 7 dell'allegato alla citata D.G.R. n. 5-24032 del 2.3.1998 e s.m.i., prevedendo tra le modalità di invio della convocazione ai componenti dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC);

considerato di prevedere, ai fini di una maggiore rappresentanza all'interno dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA e in considerazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la partecipazione alle sedute del Comitato di gestione di un uditore, senza diritto di voto, in rappresentanza di ogni Associazione venatoria non presente all'interno del Comitato di gestione e che abbia una rappresentatività nell'A.T.C. o nel C.A.;

ritenuto, per quanto sopra descritto, di integrare l'art. 7 dell'allegato alla citata D.G.R. n. 5-24032 del 2.3.1998 e s.m.i., e l'art. 5 dell'allegato alla D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 s.m.i.;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi in forma di legge,

## delibera

di integrare, sulla base delle considerazioni in premessa:

- a) l'allegato alla DGR n. 5 24032 del 2.3.1998 e s.m.i., con la quale è stato approvato lo Statuto tipo degli ATC e dei CA, come segue:
- 1) al punto 3 dell'art. 7 dopo la parola: "telegramma" sono inserite le parole: ", posta elettronica certificata":
- 2) dopo il punto 9 dell'art. 7 è inserito il seguente:
- "9 bis. Alle riunioni del Comitato di gestione sono invitati a partecipare, esclusivamente come uditori e senza diritto di voto, un rappresentante di ogni Associazione venatoria non rappresentata nel Comitato di gestione, che abbia una rappresentatività nell'ATC o nel CA";
- b) l'allegato alla DGR n. 10 26362 del 28.12.1998 e s.m.i., concernente i criteri e gli indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, come segue:
- 1) dopo il punto 5 dell'art. 5 è aggiunto, infine, il seguente:
- "6. Alle riunioni del Comitato di gestione sono invitati a partecipare, esclusivamente come uditori e senza diritto di voto, un rappresentante di ogni Associazione venatoria non rappresentata nel Comitato di gestione, che abbia una rappresentatività nell'ATC o nel CA.".

I Comitati di gestione degli ATC e dei CA sono tenuti ad accogliere tali modifiche apportandole ai propri statuti, ai fini del mantenimento del riconoscimento della personalità giuridica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)